



Comune di Dueville

PROVINCIA DI VICENZA

TESTO UNICO DELLE NORME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(art. 198 comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 7 L.R. 3/2000)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.60 del 29.11.2012
Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 29.12.2017
Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26.04.2021

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Definizioni e classificazioni.....	3
Articolo 3 – Campagne di informazione ed educazione ambientale	6
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	6
Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuti	6
Articolo 5 – Efficienza, efficacia ed economicità del servizio	7
Articolo 6 – Modalità della raccolta	8
Articolo 7 – Tecnologie e metodi della raccolta.....	9
Articolo 8 – Associazioni di cittadini.....	14
SERVIZI SPECIALI	15
Articolo 9 – Servizio di spazzamento e lavaggio strade	15
Articolo 10 – Organizzazione del servizio di spazzamento	15
Articolo 11 – Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti	15
Articolo 12 – Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti	16
Articolo 13 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	16
Articolo 14 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli di tipo saltuario.....	16
Articolo 15 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	16
Articolo 16 – Rifiuti cimiteriali.....	16
Articolo 17 – Carogne di animali.....	17
Articolo 18 – Rifiuti provenienti da residui di macellazione e simili	17
Articolo 19 – Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	17
Articolo 20 – Rifiuti inerti: rifiuti da costruzione e demolizione	17
Articolo 21 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi.....	18
Articolo 22 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati e non coltivati	18
Articolo 23 – Centro di raccolta intercomunale.....	18
Articolo 24 – Divieto di abbandono.....	18
Articolo 25 – Divieti ed obblighi generali.....	19
CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	20
Articolo 26 – Competenza e giurisdizione	20
Articolo 27 – Controlli e vigilanza	21
Articolo 28 – Ordinanze contingibili ed urgenti	21
Articolo 29 – Sanzioni generali	21
Articolo 30 – Sanzioni specifiche.....	21
Articolo 31 – Danni e risarcimenti.....	22
Articolo 32 – Efficacia del Regolamento.....	23

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- 1) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi particolari (ex RUP), e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento. Le modalità di gestione del centro di raccolta sono disciplinate da apposito regolamento.
- **Compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.
- **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- **Deposito temporaneo prima della raccolta**: il raggruppamento dei rifiuti al fine del trasporto degli stessi in impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art.185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **Gestore**: impresa che effettua il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani.
- **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale. L'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero.

- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- **Trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ovvero i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in:

- A) RIFIUTI URBANI
- B) RIFIUTI SPECIALI

e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- RIFIUTI PERICOLOSI
- RIFIUTI NON PERICOLOSI

A) RIFIUTI URBANI (RU): sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- 1) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o "sulle spiagge marittime" e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5.

La definizione di rifiuti urbani di cui all'art.183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, fatta eccezione per quest'ultima categoria dei rifiuti inerti prodotti dal privato cittadino (utenza domestica) nell'ambito di piccoli lavori di manutenzione della propria

abitazione che rimangono pertanto rifiuti urbani, sino a diversa interpretazione di fonte statale che dovesse nel frattempo sopraggiungere in detta materia.

I rifiuti urbani sono classificati, ai fini del presente regolamento, nelle seguenti categorie:

- a) **FORU (Frazione Organica dei Rifiuti Urbani)**, composta da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità quali gli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, gli scarti di natura ortofrutticola, gli scarti di cucina, ecc.
- b) **RUR (Rifiuti Urbani Recuperabili)**, in particolare:
 - b1. Residui di carte e cartoni.
 - b2. Contenitori in vetro, plastica e metallo.
 - b3. Ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
- c) **Rifiuti solidi particolari** (ex RUP Rifiuti Urbani Pericolosi), quali pile usate, farmaci scaduti, contenitori marchiati "T" e/o "F"; contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, led, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati cittadini, oli vegetali e minerali esausti, ecc..
- d) **RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti)** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da utenze domestiche e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei contenitori (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, oggetti metallici, imballaggi voluminosi, ecc.).
- e) **FSRU (Frazione Secca dei Rifiuti Urbani)**, a basso o nullo tasso di umidità, che non rientra nelle altre categorie ovvero non sia in qualche modo suscettibile di recupero e che sia destinata ad interrimento in discarica o termodistruzione.

B) RIFIUTI SPECIALI: sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- 1) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e della pesca;
- 2) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quando disposto dall'art.184-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e delle precisazioni riportate alla precedente lett. A, ultimo capoverso;
- 3) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui alla precedente lett. A;
- 4) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui alla precedente lett. A;
- 5) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui alla precedente lett. A;
- 6) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui alla precedente lett. A;
- 7) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- 8) I rifiuti derivanti dalle attività sanitarie se diversi da quelli dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- 9) I veicoli fuori uso.

- **RIFIUTI PERICOLOSI:** sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- **RIFIUTI NON PERICOLOSI:** sono rifiuti non pericolosi quelli non contemplati dal precedente punto.

Articolo 3 – Campagne di informazione ed educazione ambientale

- 1) Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti ed utenti del relativo servizio, devono essere responsabilizzati riguardo alle problematiche ed alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti. A tal fine il Comune, anche con la collaborazione del Gestore del servizio elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
 - pubblicazione e distribuzione di materiale informativo;
 - pubblicazione e distribuzione del notiziario comunale;
 - seminari, conferenze, riunioni pubbliche o simili;
 - ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
- 2) Il Comune d'intesa con i competenti organi scolastici ed in collaborazione con il soggetto Gestore, potrà promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado, l'organizzazione di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema rifiuti.
- 3) Ogni cittadino è tenuto a collaborare con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuto

- 1) Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto urbano prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche, oltre che nel presente regolamento, sono altresì dettagliate nella relazione a corredo del Piano Finanziario per la definizione dei costi complessivi del servizio.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato in tutto il territorio comunale.
- 3) Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
- 4) Per alcune frazioni di rifiuto specificatamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso il centro di raccolta intercomunale, secondo quanto previsto nel successivo art.23.
- 5) L'obbligo di usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti sussiste per coloro i quali occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

- 6) Solo in caso di opzione per un regolare compostaggio da parte delle utenze domestiche, non sussiste l'obbligo della consegna integrale al servizio pubblico dei rifiuti vegetali, di cucina e di manutenzione delle proprie aree verdi.
- 7) I rifiuti secco (FSRU) e umido (FORU) devono essere conferiti al servizio pubblico per l'intera quantità, al netto del rifiuto organico (FORU) destinato al compostaggio domestico di cui sopra, ben chiusi, FSRU in idonei sacchetti a perdere, FORU in idonei sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432 – 2002 e s.m.i. e depositati a loro volta nelle strutture assegnate dal Gestore del servizio pubblico.
- 8) Le frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica e lattine) di provenienza domestica devono essere integralmente conferite al servizio pubblico nelle strutture assegnate. Le utenze non domestiche possono fare richiesta al Gestore di strutture per il conferimento, anche parziale, di dette frazioni riciclabili al servizio pubblico.
- 9) Devono essere conferiti al servizio pubblico anche i rifiuti prodotti temporaneamente o ad intervalli regolari in occasione di manifestazioni pubbliche.

Articolo 5 – Efficienza, efficacia ed economicità del servizio

- 1) L'Amministrazione comunale, per tramite del Gestore pubblico, concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello dell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. l'Amministrazione comunale, per tramite del suddetto Gestore pubblico, continua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs n.267/2000.
- 2) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, l'Amministrazione comunale può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, i cui rapporti saranno concordati e disciplinati dal Gestore pubblico.
- 3) Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto dei rifiuti al minor costo di mercato possibile.
- 4) Il Gestore del servizio pubblico deve assicurare l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.
- 5) I rifiuti devono avere la seguente destinazione finale in relazione alla classificazione di cui all'art. 2 del presente regolamento:

- per ciò che concerne i **Rifiuti Urbani**:

FORU	Compostaggio, utilizzo agronomico e/o biogas (e/o digestione anaerobica)
RUR	Riciclaggio o recupero energetico
Rifiuti Solidi particolari (ex RUP)	Smaltimento controllato a termini di legge
RUI	Selezione e avvio dei materiali recuperabili a riciclaggio o recupero energetico e il rimanente in discarica
FSRU	Recupero energetico e/o interrimento controllato in discarica
BENI DUREVOLI	Selezione e avvio dei materiali recuperabili a riciclaggio o recupero energetico e il rimanente in discarica

- i **Rifiuti Speciali** ed i **Rifiuti Pericolosi** devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi.

Articolo 6 – Modalità della raccolta

- 1) I rifiuti vengono raccolti in modo separato con il servizio 'porta a porta' per le frazioni secco-umido e per i materiali riciclabili: carta, plastica/lattine, vetro.
- 2) Il conferimento dei rifiuti rappresenta la fase per mezzo della quale i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero all'esterno delle sue pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, per ciascuna frazione di rifiuto, allo scopo di consentire al soggetto Gestore l'attuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio della raccolta. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento sulla pubblica via, nel punto accessibile ai mezzi di raccolta più vicino alla loro abitazione.
- 3) La raccolta dei rifiuti di cui al comma 1 avviene con il sistema 'porta a porta', per tutte le frazioni di rifiuto e così come specificato al comma 2.
- 4) Ogni singola utenza domestica deve essere dotata di un bidoncino verde della capacità di 120 litri per la raccolta del rifiuto secco, dotato di chip per il rilievo degli svuotamenti e di un secchiello marrone della capacità di 25 litri per il conferimento del rifiuto umido.
- 5) Per le frazioni riciclabili le utenze medesime devono, allo stesso modo, essere dotate di almeno un secchiello bianco da 30 litri per la raccolta del vetro, di una cassetta gialla da 40 litri per la raccolta della carta e di sacchetti in PE con il logo del Gestore per il conferimento dei vuoti in plastica e delle lattine in alluminio e banda stagnata.
- 6) Le strutture di cui al comma 4 e 5 vengono consegnate, in comodato d'uso gratuito dal Gestore al richiedente, ad esclusione dei sacchetti per il conferimento dei vuoti in plastica, delle lattine in alluminio e banda stagnata che devono essere acquistati presso i negozi convenzionati.
- 7) L'utente deve utilizzare tali strutture solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento.
- 8) Nel caso di furto dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, l'utente dovrà fare richiesta al Gestore di un'ulteriore analoga dotazione.
- 9) Nel caso di danneggiamento dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, si procederà alla sostituzione dei medesimi previa verifica delle cause ed eventuale richiesta di rimborso del costo dei contenitori stessi, qualora venga accertata la responsabilità del danno da parte dell'utente.
- 10) I costi dei contenitori ad uso esclusivo degli utenti verranno determinati dal Gestore.
- 11) I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 12) L'asporto, la raccolta, il trasporto e lo spazzamento dei rifiuti urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione maleodorante ed ogni offesa al decoro ed alla ricettività cittadina. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura di sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona

interessata. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi ed alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso, il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.

- 13) La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti deve essere limitata rispettivamente al tempo strettamente necessario alle relative operazioni tecniche di raccolta.
- 14) Per tutti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento in base alla tipologia od in base alle norme specifiche, il produttore è obbligato ad effettuare lo smaltimento o in proprio o può usufruire del servizio di terzi.
- 15) Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione comunale stabiliscono se ed in quale misura un determinato tipo di rifiuto debba essere smaltito dal servizio pubblico, nonché risolvere tutti i casi di dubbio. A richiesta deve essere documentalmente comprovata la tipologia del rifiuto inclusa o esclusa dal servizio pubblico. Dal momento in cui i rifiuti vengono scaricati nel veicolo di raccolta o dal momento in cui vengono depositati in un contenitore del centro di raccolta intercomunale, i rifiuti stessi diventano di proprietà del Comune. Qualsiasi oggetto di valore ritrovato nei rifiuti viene considerato come oggetto rinvenuto. Valgono in materia le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 – Tecnologie e metodi della raccolta

- 1) La frequenza delle raccolte è stabilita dal Gestore del servizio sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, e prevede:
 - a. un minimo di raccolta 1 volta la settimana del rifiuto secco, in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore;
 - b. un minimo di raccolta 2 volte la settimana del rifiuto umido, secondo il calendario stabilito dal Gestore;
 - c. raccolta ogni 3 settimane dei rifiuti riciclabili: carta, vetro, plastica/lattine, in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.
- 2) Le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Ufficio Ambiente in accordo con il Gestore, sentito il parere della Giunta Comunale
- 3) L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le seguenti modalità:

7.1. FORU – frazione organica

7.1.1 FORU – frazione organica di produzione domestica

- 1) Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in sacchetti, compostabili certificati a norma UNI EN 13432 – 2002 e s.m.i ben chiusi, raccolti nel secchiello di colore marrone da 25 litri, assegnato a ciascuna utenza domestica.
- 2) Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il contenitore va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie.
- 3) Entro la giornata i secchielli svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
- 4) Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio secchiello.
- 5) E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai secchielli o nei contenitori altrui. Il secchiello, strettamente personale, viene

assegnato a ciascuna utenza domestica dal Gestore ed è ritirabile/restituibile presso il servizio di sportello nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale.

- 6) In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del secchiello assegnato.
- 7) Il secchiello deve essere riconsegnato al Gestore pulito.

7.1.2 Compostaggio domestico

- 1) Il Comune favorisce e incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde e decomponibili.
- 2) Ogni utente potrà eseguire le operazioni di compostaggio solo ed esclusivamente sulla FORU prodotta dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- 3) Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).
- 4) Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della FORU che possano arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazioni di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5) Ai fini della riduzione tariffaria prevista nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti, la struttura di compostaggio dovrà essere utilizzata da un solo nucleo familiare e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - **“concimaia per uso domestico”**: (standard per una famiglia composta da 4 persone) platea in calcestruzzo parzialmente interrata con muretto in elevazione di calcestruzzo o altro materiale simile di opportuna altezza e comunque non inferiore ai 30 cm., da realizzarsi intorno al perimetro della struttura e con capacità volumetrica minima di 1,5 mc.
 - **“composter”**: contenitore di capacità variabile costituito generalmente da materiale plastico o simile, munito di coperchio e/o portello laterale per l'estrazione del compost maturo e di piccoli fori ai lati o nel basamento per favorire l'ossigenazione interna del cumulo di rifiuti organici conferiti.
- 6) Il composter potrà essere assegnato a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del Gestore del servizio, previa richiesta dell'utente o direttamente acquistato dallo stesso presso un rivenditore ufficiale. In quest'ultimo caso la richiesta di riduzione tariffaria dovrà essere accompagnata da copia del documento contabile di acquisto.

A partire dal 01.01.2018, la richiesta e la distribuzione del composter all'utenza domestica, avverrà solo attraverso il Gestore del servizio, con obbligo da parte dell'utenza, in caso di assegnazione della struttura di compostaggio di restituire o di rinunciare al secchiello per la raccolta dell'umido. Tale disposizione non si applica al pregresso.
- 7) La collocazione della struttura di compostaggio, dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine di proprietà, al fine di non arrecare alcun tipo di disagio ai confinanti e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri, intesi come distanza tra struttura di compostaggio, sia essa concimaia e/o composter e limite della proprietà confinante.
- 8) Particolare attenzione e maggiori distanze sono opportune qualora la facciata del fabbricato della proprietà confinante, che si affaccia sull'area dove si trova la struttura di compostaggio, sia finestrata e occupata da locali tipo cucine e camere.

- 9) Qualora durante i controlli eseguiti dal Gestore del servizio sui composte assegnati dallo stesso o in quelli precedentemente assegnati dal Comune in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche, venisse accertata la mancata o scorretta utilizzazione degli stessi, l'utenza assegnataria dovrà restituire la struttura in questione, con conseguente decadenza del diritto di riduzione della relativa tariffa. Fatti salvi i diritti di proprietà, la decadenza della riduzione si applica anche nel caso di mancata o scorretta utilizzazione dei composte acquistati direttamente da parte dell'utenza domestica.
- 10) Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7.1.3 Raccolta dei residui vegetali dei giardini privati

I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità non possono essere avviati al compostaggio domestico (ramaglie, grandi sfalci) potranno essere conferiti, a cura del produttore, presso il centro di raccolta intercomunale, o mediante attivazione del servizio a pagamento di raccolta domiciliare verde e ramaglie "porta a porta". L'attivazione di tale servizio dovrà essere richiesta presso il servizio di sportello, nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale. L'attivazione comporterà l'assegnazione all'utenza di un bidoncino da lt.240, in cui conferire il verde e le ramaglie sfuse senza sacchi. Il servizio di raccolta è attivo da febbraio a novembre compresi e viene garantito con cadenza quindicinale in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore. Il costo per ogni singola utenza è fisso annuale e viene addebitato direttamente in bolletta. Il corrispettivo è indipendente dal numero di svuotamenti ed è dovuto per anno o frazione di anno. Il servizio si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo la restituzione della struttura assegnata entro il 31/12 presso il servizio di sportello suddetto.

Il produttore provvederà a rimuovere eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

7.1.4 Raccolta dei residui vegetali delle aree verdi

- 1) Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, può essere conferito gratuitamente, a cura dei soggetti gestori della manutenzione, presso il centro di raccolta intercomunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci. Sono fatte salve diverse disposizioni previste nei capitolati d'appalto per la manutenzione delle aree verdi pubbliche o ad uso pubblico e nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori degli impianti sportivi.

7.1.5 Raccolta dei residui vegetali cimiteriali

- 1) I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio.

7.1.6 Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili

- 1) Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature dei frutteti ed altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

7.2 FSRU – frazione secca

7.2.1 FSRU di produzione domestica

- 1) Gli utenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco non riciclabile prodotto, in sacchetti a perdere, preferibilmente trasparenti, ben chiusi, raccolti e non costipati nel bidoncino di colore verde da 120 litri, assegnato a ciascuna utenza domestica.
- 2) Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il contenitore va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie.
- 3) Entro la giornata i bidoncini svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
- 4) Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio bidoncino.
- 5) E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno al bidoncino o nei contenitori altrui.
- 6) Il bidoncino, strettamente personale, munito di microchip viene assegnato a ciascuna utenza domestica dal Gestore ed è ritirabile/restituibile presso il servizio di sportello nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale.
- 7) In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del bidoncino assegnato.
- 8) Il bidoncino deve essere riconsegnato al Gestore pulito.

7.2.1.1.FSRU di produzione domestica derivanti da componente familiare affetto da incontinenza o con prole di età inferiore ai 3 anni.

- 1) Trattasi di rifiuto secco (pannoloni, pannolini, teli di protezione letto, ecc.) da conferire in sacchetti a perdere, ben chiusi, nel bidoncino di colore verde da 120 lt. o 240 lt. assegnato a ciascuna utenza domestica oppure nelle apposite strutture presso il centro di raccolta intercomunale.
- 2) All'utente o al nucleo familiare in cui un componente sia affetto da incontinenza o da particolari patologie, previa presentazione di apposita istanza accompagnata da idonea certificazione medica al servizio di sportello nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale, verranno riconosciuti dal punto di vista tariffario n.20 svuotamenti/anno in 'franchigia', oltre a quelli minimi, già previsti in tariffa sulla base del numero dei componenti costituenti il nucleo familiare stesso. Ogni cambiamento delle condizioni che creano il diritto degli svuotamenti in franchigia va comunicato al servizio di sportello sopra menzionato.
- 3) I familiari di bambini di età inferiore ai tre anni possono ritirare presso le farmacie o punti vendita convenzionati con il Gestore un kit di pannolini ecologici (composto da n.12 pezzi) il cui costo è sostenuto al 50% dal Comune tramite il Gestore. Le famiglie che intendono aderire a tale iniziativa devono presentare all'atto del ritiro del kit il certificato di nascita del figlio.

7.2 BIS Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

- 1) Ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del D.Lgs. n.152/2006 e

sm.i., nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di gestione del centro di raccolta intercomunale.

- 2) Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, con le modalità e le riduzioni riportate nel regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti.
- 3) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

7.3 RUI – rifiuti ingombranti

- 1) I rifiuti ingombranti possono essere conferiti, a cura del produttore (solo utenze domestiche) presso il centro di raccolta intercomunale.

7.4 RUR – rifiuti riciclabili

7.4.1 Carta e cartoni

Le utenze domestiche sono tenute a conferire carta e cartone, compreso il tetrapack, nella cassetta di colore giallo ad esse assegnata avendo cura di ridurre di volume scatole e scatoloni più voluminosi. Qualora la dotazione assegnata non fosse sufficiente, l'utenza può esporre, in modo ordinato sopra o a fianco della cassetta, la carta raccolta in pacchi legati, in piccoli scatoloni o in borsette di carta, di peso non superiore a 5 kg e dimensioni massime cm. 50 x 35 x 30. Carta e cartoni possono, inoltre, essere conferiti direttamente al centro di raccolta intercomunale.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta la cassetta va posta sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

Entro la giornata le cassette svuotate vanno riportate all'interno della proprietà.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartone al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.4.2 Vetro

Le utenze domestiche sono tenute a conferire le bottiglie e altri contenitori in vetro, non rotti (per evitare eccessi di peso) nel secchiello di colore bianco da 30 litri ad esse assegnato. Qualora la dotazione assegnata non fosse sufficiente, l'utenza può richiedere un'ulteriore secchiello recandosi presso il servizio di sportello nel giorno settimanale e nell'orario concordato dallo stesso Gestore con l'Amministrazione comunale.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta il secchiello va posto sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore. Sarà cura del Gestore, nei limiti delle proprie capacità organizzative, alternare gli orari di raccolta, al fine di recare minor disturbo possibile ai cittadini nella fase di svuotamento delle dotazioni.

Entro la giornata i secchielli vanno riportati all'interno della proprietà.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire rifiuti in vetro al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.4.3 Plastica, alluminio e banda stagnata

Le utenze domestiche sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in plastica (PE, PET, PVC, inclusi bicchieri e piatti di plastica ma non posateria e stoviglie) adeguatamente ridotti di volume nonché lattine in alluminio, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo negli appositi sacchetti in P.E. con il logo del Gestore del servizio che dovranno essere acquistati presso i punti vendita convenzionati.

Non verranno più raccolti sacchetti non conformi.

Nelle ore serali del giorno antecedente la raccolta i sacchi vanno posti sulla pubblica via, in posizione ben visibile, nello stesso punto in cui viene depositato il bidoncino del secco, in prossimità dell'abitazione e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6, comma 2, assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada. Il servizio di raccolta viene garantito con cadenza ogni 3 settimane in giornate diverse in funzione delle vie di residenza e secondo il calendario stabilito dal Gestore.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica al servizio di raccolta della FSRU (frazione secca).

7.5 Rifiuti Solidi Particolari (ex RUP)

7.5.1 Pile scariche

Le utenze domestiche sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori presso i rivenditori oppure direttamente nel centro di raccolta intercomunale.

7.5.2 Farmaci scaduti

Le utenze domestiche sono tenute a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti, usati o di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presso le farmacie oppure direttamente nel centro di raccolta intercomunale.

7.5.3 Altri rifiuti particolari

Le utenze domestiche sono tenute a conferire lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, led, batterie per veicoli, oli vegetali e minerali esausti, contenitori etichettati "T" (tossici) o "F" (infiammabili), rifiuti inerti, vestiti usati, legno, RAEE, scarti vegetali direttamente nelle apposite strutture presenti nel centro di raccolta intercomunale.

7.6 Microraccolta lastre di copertura in cemento amianto

La rimozione dell'amianto presente in ambienti di vita e di lavoro deve essere eseguita con le dovute cautele per evitare che le fibre minerali durante l'operazione possano diffondersi nell'aria.

Nel caso di un intervento edilizio riguardante demolizioni o bonifica di strutture contenenti amianto è necessario presentare il Piano di Lavoro (ex art. 34 del D.Lgs. 277/91) al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ULSS competente.

Nel caso invece di piccoli interventi demolitori è possibile seguire le procedure di microraccolta.

Può utilizzare queste procedure semplificate solo il produttore/detentore del rifiuto:

- che esegua l'intervento esclusivamente in abitazioni civili
- che si producano le quantità massime previste dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.1690 del 28.06.2002.

Il Comune può concedere contributi a favore di quanti intendono eseguire interventi di microraccolta di rifiuti contenenti amianto.

Articolo 8 – Associazioni di cittadini

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
- 2) A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio, previo nullaosta dei Comuni interessati.
- 3) I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie.
- 4) Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con analoghi servizi del Gestore del Servizio.

TITOLO 3 SERVIZI SPECIALI

Articolo 9 – Servizio di spazzamento e lavaggio strade dei RU

- 1) L'espletamento del servizio di spazzamento e lavaggio strade viene definito in modo tale da comprendere:
 - Le strade, le piazze, compresi i marciapiedi classificati come comunali e le nuove strade comunali.
 - Le strade vicinali classificate di uso pubblico.
 - I tratti urbani delle strade regionali e provinciali.
 - Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali.
 - Le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta.
 - Le aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con l'esclusione di quanto già disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.
- 2) Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici.
- 3) Per particolari esigenze di pulizia il Comune, tramite il Gestore del servizio, può effettuare interventi occasionali e mirati.

Articolo 10 – Organizzazione del servizio di spazzamento

Le modalità di espletamento e le frequenze dello spazzamento, vengono stabilite dal Gestore del servizio sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili.

Articolo 11 – Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti

- 1) Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede, ove riterrà opportuno, ad installare appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, la cui gestione viene assicurata dal Gestore del servizio.
- 2) E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori.

Articolo 12 – Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti

- 1) Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
- 2) L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dal commercio ambulante.
- 3) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Articolo 13 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

- 1) Le aree, pubbliche o di uso pubblico, occupate da posteggi di pertinenza dei pubblici esercizi e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2) Analogo obbligo vige per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne adiacenti, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.
- 3) All'orario di chiusura le aree di cui ai commi 1) e 2) devono risultare pulite.
- 4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione, spingendoli al di fuori delle stesse: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Articolo 14 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli di tipo saltuario

- 1) Le aree, pubbliche o di uso pubblico, occupate da spettacoli di tipo saltuario, come luna park, circhi e spettacoli itineranti in genere, devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
- 2) Il Gestore del servizio sentito l'Ufficio Ambiente provvede a concordare con gli utenti occupanti delle aree di cui al punto 1, per il periodo necessario, le modalità, luoghi e tempi di raccolta dei rifiuti.

Articolo 15 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

- 1) Le associazioni, i circoli, i partiti, i sindacati o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini e/o l'ufficio comunale autorizzatorio, che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso e conferire i rifiuti nei contenitori appositamente forniti dal Gestore o a concordare con quest'ultimo modalità, luoghi e tempi di raccolta dei rifiuti.
- 2) Il Gestore del servizio provvede eventualmente a dotare, per il periodo necessario, le aree di cui al comma 1, di apposite strutture dedicate.

Articolo 16 – Rifiuti cimiteriali

- 1) Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale,
 - b) esumazioni ed estumulazioni.

- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente vengono gestiti con le modalità ordinarie e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale che verranno forniti al bisogno dal Gestore del servizio pubblico;
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno o all'esterno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
- 4) Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 17 – Carogne di animali

- 1) Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 18 – Rifiuti provenienti da residui di macellazione e simili

- 1) Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione a fine commerciale, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente devono essere, di norma, sottoposti a trattamento di incenerimento.

Articolo 19 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 24.06.2003 n.209 e s.m.i.).

Articolo 20 – Rifiuti inerti: rifiuti da costruzione e demolizione

- 1) Le utenze non domestiche che eseguono lavori di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili devono conferire i materiali inerti provenienti dalla loro attività presso impianti autorizzati.
- 2) Le utenze domestiche possono conferire nel centro di raccolta intercomunale, i materiali inerti, derivanti da piccoli lavori, effettuati in economia, di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili, provenienti dalle abitazioni private. I materiali suddetti devono essere conferiti con

trasporto a carico dell'utente, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento di gestione del centro di raccolta intercomunale.

Articolo 21 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi

- 1) I gestori di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi devono comunicare al Gestore del servizio pubblico l'inizio dell'attività almeno con 15 giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento separato dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
- 2) Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza.
- 3) E' obbligo dei titolari e/o gestori di informare la clientela ed incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili. Tali disposizioni saranno parte integrante delle apposite convenzioni e dei regolamenti.

Articolo 22 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati e non coltivati

- 1) Le parti di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2) I terreni non edificati e non coltivati devono essere mantenuti puliti a cura del proprietario o di chi, comunque ne abbia la disponibilità onde evitare qualsivoglia forma di inquinamento. A tal fine i soggetti in questione devono approntare i dovuti accorgimenti tecnici quali la costruzione di canali di scolo, di recinzioni e avere cura di asportare i rifiuti ivi abbandonati anche da terzi e/o ignoti, onde evitare la proliferazione di animali ed insetti dannosi per la salute dell'uomo.
- 3) In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente, previa diffida, al ripristino dell'area ed all'asporto dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di palese inadempienza il Comune interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.
- 4) Per le aree di cui ai commi 2) e 3) lo sfalcio o l'eliminazione delle eventuali erbacce o altro, deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.
- 5) La vegetazione sporgente dai muri di sostegno, dalle recinzioni e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa a cura e spese del proprietario del terreno e/o di chi comunque ne abbia la disponibilità (Art.12 – Regolamento di Polizia Urbana, D.C.C. n.48 del 29.09.2011).

Articolo 23 – Centro di raccolta intercomunale

- 1) Il Centro di raccolta intercomunale è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani (elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni) conferiti in maniera differenziata come da specifico regolamento di gestione del centro di raccolta intercomunale.

Articolo 24 – Divieto di abbandono

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

- 2) È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 4) Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 25 – Divieti ed obblighi generali

- 1) E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2) È vietata la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio.
- 3) E' vietato l'utilizzo improprio delle varie strutture assegnate (bidoncini, secchielli, cassette, cassonetti, campane e vasche) nonché l'utilizzo degli stessi da persone diverse dai diretti assegnatari.
- 4) E' vietato affiggere sui contenitori sopra evidenziati materiali di qualunque natura o dimensione, salvo espressa autorizzazione da parte del Gestore del servizio.
- 5) E' vietato spostare, danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche.
- 6) Sono vietati i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati.
- 7) E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
- 8) È vietato conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti e assegnati.
- 9) E' vietato usufruire dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.
- 10) E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
- 11) E' vietato immettere nei contenitori per la raccolta del secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili.
- 12) È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 13) E' vietato l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.
- 14) E' vietato bruciare qualsiasi materiale o accendere fuochi all'interno del centro abitato, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali

di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.

E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

E' comunque vietata in tutto il territorio comunale l'accensione di fuochi in giornate particolarmente ventose e con bassa pressione che causa il ristagno dei fumi.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'accensione di fuochi, nei casi consentiti, deve essere sempre direttamente vigilata. (Art.21 – Regolamento di Polizia Urbana, D.C.C. n.48 del 29.09.2011).

- 15) E' vietato trattare, depositare, scaricare o eliminare i rifiuti sul proprio fondo (ad esempio sotterrandoli).
- 16) È vietato introdurre qualunque tipologia di rifiuto nei pozzetti stradali, in qualsiasi maniera, anche a seguito del lavaggio di strade.
- 17) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura.
- 18) E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal Gestore del servizio.
- 19) La detenzione iniziale del rifiuto deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Non viene considerato abbandono:

- 1) Il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento;
- 2) il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

I produttori di rifiuti urbani hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione comunale e dal Gestore del servizio pubblico necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti, fatte salve le norme sulla tutela dei dati personali (Regolamento n. 679/2016 e s.m.i.).

TITOLO 4 CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 26 – Competenza e giurisdizione

- 1) Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R. 3/2000 la Provincia è preposta al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.262 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della L. 24/11/1981 n.689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad

eccezione delle sanzioni previste dall'art.261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art.226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

Articolo 27 – Controlli e vigilanza

Il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Articolo 28 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle norme vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 29 – Sanzioni generali

- 1) Come indicato all'art.9 della Legge n.689/1981, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla stessa legge.
- 2) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 – Sanzioni specifiche

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
ART.7 - punti 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3	Divieto per le utenze non domestiche di esposizione dei propri contenitori sul suolo pubblico al di fuori dei giorni e delle modalità stabilite e/o rifiuti non adeguatamente confezionati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.12 - comma 3	Commercio ambulante: obbligo di pulizia del singolo posteggio entro 1 ora dall'orario di chiusura.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.13 - commi 3 e 4	Aree occupate da esercizi pubblici: obbligo di pulizia delle aree in questione e divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle stesse.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.14	Aree occupate da spettacoli di tipo saltuario: obbligo di pulizia delle aree in questione durante e dopo l'uso delle stesse.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.15	Aree utilizzate per manifestazioni pubbliche: obbligo dei promotori di pulizia dei rifiuti prodotti e/o abbandonati dai frequentatori.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.22	Violazioni in materia di pulizia dei fabbricati, delle	Euro 100,00	Euro 500,00

	aree scoperte private, dei terreni non edificati e non coltivati.		
ART.25 – comma 2	Cernita, rovistamento e prelievo rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio pubblico	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 4	Affiggere sui contenitori pubblici materiali di qualunque natura o dimensione.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25– comma 5	Spostare danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 6	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25– comma 7	Conferire al servizio di raccolta materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 8	Conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori, sono stati predisposti e assegnati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 9	Uso dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 10	Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25– comma 11	Conferire nei contenitori per il secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 12	Miscelazione dei rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25– comma 13	Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte di cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – commi 14 - 15	Combustione o interrimento rifiuti sul proprio fondo	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 16	Introdurre qualunque tipo di rifiuti nei pozzetti stradali.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.25 – comma 17	Smaltimento dei rifiuti in fognatura.	Euro 100,00	Euro 500,00

- 1) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge n.689 del 24.11.1981 ed eventuali modificazioni.
- 2) In ogni fattispecie si graduerà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto.

Articolo 31 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Articolo 32 – Efficacia del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.
- 2) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.
- 3) Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento, si intende a tutti gli effetti abrogata.